

# FRANCIA

## COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

*promulgata il 27 ottobre 1946*<sup>1</sup>

L'Assemblea nazionale costituente ha adottato:  
Il popolo francese ha approvato:  
Il presidente del governo provvisorio della Repubblica promulga la Costituzione seguente:

### PREAMBOLO

All'indomani della vittoria riportata dai popoli liberi sui regimi che hanno tentato di asservire e di degradare la persona umana, il popolo francese proclama di nuovo che ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione e di credenza, possiede inalienabili e sacri diritti. Riafferma solennemente i diritti e le libertà dell'uomo e del cittadino consacrati dalla Dichiarazione dei diritti del 1789 e i principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica.

Proclama, inoltre, come particolarmente necessari al nostro tempo, i seguenti principi politici, economici e sociali:

La legge garantisce alla donna, in tutti i campi, diritti eguali a quelli dell'uomo.

Ogni uomo perseguitato a causa della sua azione in favore della libertà, ha diritto d'asilo sui territori della Repubblica.

Ognuno ha il dovere di lavorare e il diritto di ottenere un'occupazione. A nessuno può esser recato pregiudizio nel lavoro o nell'occupazione a motivo delle sue origini, opinioni o credenze.

Ogni uomo può difendere i suoi diritti e i suoi interessi mediante l'azione sindacale, e aderire al sindacato di sua scelta.

Il diritto di sciopero si esercita nel quadro delle leggi che lo regolano.

Ogni lavoratore partecipa per mezzo dei suoi delegati alla determinazione collettiva delle condizioni di lavoro, nonchè alla gestione delle imprese.

Ogni bene, ogni impresa, la cui utilizzazione ha o acquista i caratteri di un servizio pubblico nazionale o di un monopolio di fatto, deve diventare proprietà della collettività.

La nazione assicura all'individuo e alla famiglia le condizioni necessarie al loro sviluppo.

Essa garantisce a tutti e specialmente al fanciullo, alla madre e ai vecchi lavoratori, la protezione della salute, la sicurezza materiale, il riposo e le vacanze. Ogni essere umano che in dipendenza dell'età, dello stato fisico o mentale o della situazione economica si trovi nell'impossibilità di lavorare, ha il diritto di ottenere dalla collettività adeguati mezzi di esistenza.

La nazione proclama la solidarietà e l'eguaglianza di tutti i Francesi di fronte agli oneri derivanti da calamità nazionali.

La nazione garantisce al fanciullo o all'adulto parità di accesso all'istruzione,

<sup>1</sup> « Journal officiel », n. 253, del 28 ottobre 1946.

## Le costituzioni europee

alla formazione professionale e alla cultura. L'organizzazione dell'insegnamento pubblico, gratuito e laico in tutti i gradi, è un dovere dello Stato.

La Repubblica francese, fedele alle sue tradizioni, si conforma alle regole del diritto pubblico internazionale. Essa non intraprenderà nessuna guerra a scopo di conquista, e non impiegherà mai le sue forze contro la libertà di alcun popolo.

Con riserva di reciprocità, la Francia consente alle limitazioni di sovranità necessarie per l'organizzazione e la difesa della pace.

La Francia forma, con i popoli d'oltremare, una Unione fondata sulla eguaglianza dei diritti e dei doveri, senza distinzione di razza o di religione.

L'Unione francese è composta di nazioni e di popoli che mettono in comune o coordinano le risorse e gli sforzi per sviluppare le rispettive civiltà, accrescere il loro benessere e assicurare la loro incolumità.

Fedele alla sua missione tradizionale, la Francia intende condurre i popoli di cui ha assunto la cura alla libertà di amministrarsi da soli e di gestire democraticamente i propri affari; scartando ogni sistema di colonizzazione fondato sull'arbitrio, garantisce a tutti l'eguale accesso alle funzioni pubbliche e l'esercizio individuale e collettivo dei diritti e delle libertà che vengono proclamati o confermati come segue:

## ISTITUZIONI DELLA REPUBBLICA

### TITOLO I

#### DELLA SOVRANITÀ

ART. 1 — La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale.

ART. 2 — L'emblema nazionale è la bandiera tricolore: blu, bianco e rosso a tre strisce verticali di eguali dimensioni.

L'inno nazionale è la « Marsigliese ».

Il motto della Repubblica è: « *Liberté, Égalité, Fraternité* ».

Il suo principio è: governo di popolo, per il popolo e con il popolo.

ART. 3 — La sovranità nazionale appartiene al popolo francese.

Nessuna parte del popolo francese, nessun singolo può arrogarsene l'esercizio.

Il popolo la esercita, in materia costituzionale, con il voto dei suoi rappresentanti e con il referendum.

In tutte le altre materie la esercita mediante i suoi deputati all'Assemblea nazionale, eletti con suffragio universale, eguale, diretto e segreto.

ART. 4 — Sono elettori, alle condizioni determinate dalla legge, tutti i cittadini e i sudditi francesi maggiorenni d'ambo i sessi, che godono dei diritti civili e politici.

### TITOLO II

#### DEL PARLAMENTO

ART. 5 — Il parlamento si compone dell'Assemblea nazionale e del Consiglio della Repubblica.

ART. 6 — La durata dei poteri di ciascuna assemblea, il suo sistema elettivo, le condizioni di eleggibilità, il sistema delle ineleggibilità e incompatibilità, sono determinati dalla legge.

Le due Camere sono per altro elette su base territoriale: l'Assemblea nazionale a suffragio universale diretto; il Consiglio della Repubblica dalle collettività comunali e dipartimentali a suffragio universale indiretto; il Consiglio della Repubblica è rinnovabile per metà.

Tuttavia l'Assemblea nazionale può eleggere essa stessa, con rappresentanza proporzionale, un numero di consiglieri che non deve superare un sesto del totale dei membri del Consiglio della Repubblica.

Il numero dei membri del Consiglio della Repubblica non può essere inferiore a 250 nè superiore a 320.

ART. 7 — La guerra non può essere dichiarata senza un voto dell'Assemblea nazionale e il parere preventivo del Consiglio della Repubblica.

ART. 8 — Ciascuna delle due Camere è giudice dell'eleggibilità dei suoi membri e della regolarità della loro elezione; essa soltanto può riceverne le dimissioni.

ART. 9 — L'Assemblea nazionale si riunisce di pieno diritto in sessione annuale il secondo martedì di gennaio.

La durata complessiva delle interruzioni della sessione non può superare i quattro mesi. Sono considerate come interruzioni della sessione gli aggiornamenti delle sedute superiori a dieci giorni.

Il Consiglio della Repubblica siede contemporaneamente all'Assemblea nazionale.

ART. 10 — Le sedute delle due Camere sono pubbliche; sia i resoconti *in extenso* delle discussioni che i documenti parlamentari, sono pubblicati nel « Journal Officiel ».

Ciascuna delle due Camere può costituirsi in comitato segreto.

ART. 11 — Ciascuna delle due Camere elegge la sua presidenza ogni anno, al principio della sessione, con la rappresentanza proporzionale dei gruppi.

Quando le due Camere si riuniscono per l'elezione del presidente della Repubblica la loro presidenza è quella dell'Assemblea nazionale.

ART. 12 — Quando l'Assemblea nazionale non siede, la sua presidenza, controllando l'azione del Gabinetto, può convocare il parlamento; deve farlo a richiesta di un terzo dei deputati oppure del presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 13 — L'Assemblea vota solo le leggi. Essa non può delegare questo diritto.

ART. 14 — Il presidente del Consiglio dei ministri e i membri del parlamento hanno l'iniziativa delle leggi.

I progetti e le proposte di legge formulati dai membri dell'Assemblea nazionale sono depositati nell'ufficio del presidente della medesima.

Le proposte di legge formulate dai membri del Consiglio della Repubblica sono depositate nell'ufficio di presidenza di questo e trasmesse prima della discussione alla presidenza dell'Assemblea nazionale. Esse non sono ammissibili quando abbiano per conseguenza una diminuzione di entrate oppure un aumento di spese.

ART. 15 — L'Assemblea nazionale studia i progetti e le proposte di legge di cui è investita, nelle commissioni, delle quali determina il numero, la composizione e la competenza.

ART. 16 — L'Assemblea nazionale è investita del progetto di bilancio.

La legge relativa non potrà comprendere che disposizioni strettamente finanziarie.

Una legge organica regolerà il modo di presentazione del bilancio.

ART. 17 — I deputati all'Assemblea nazionale hanno l'iniziativa di spese.

Tuttavia nessuna proposta tendente ad aumentare le spese previste o a crearne delle nuove potrà essere presentata in sede di discussione del bilancio, e delle note di variazioni.

ART. 18 — L'Assemblea nazionale pareggia i conti della Nazione.

A tale effetto essa è assistita dalla Corte dei conti.

L'Assemblea nazionale può incaricare la Corte dei conti di tutte le inchieste e gli studi concernenti le riscossioni e le spese pubbliche e la gestione della tesoreria.

ART. 19 — L'ammnistia non può essere concessa che dalla legge.

ART. 20 — Il Consiglio della Repubblica esamina, per il parere, i progetti e le proposte di legge votati in prima lettura dall'Assemblea nazionale.

Esso dà il suo parere entro due mesi, al massimo, dalla trasmissione da parte dell'Assemblea nazionale. Quando si tratta della legge del bilancio questo termine può essere ridotto, ove occorra, in modo da non eccedere il tempo impiegato dall'Assemblea nazionale per esaminarla e votarla. Quando l'Assemblea nazionale abbia deciso di seguire la procedura d'urgenza, il Consiglio della Repubblica esprime il suo parere nelle stesso termine previsto per le discussioni dell'Assemblea nazionale dal regolamento di questa. I termini previsti nel presente articolo sono sospesi durante le interruzioni della sessione. Essi possono essere prolungati con deliberazione dell'Assemblea nazionale.

Se il parere del Consiglio della Repubblica è conforme o se non è stato dato

## Le costituzioni europee

nei termini previsti dal precedente comma, la legge è promulgata nel testo votato dall'Assemblea nazionale.

Se il parere non è conforme, l'Assemblea nazionale esamina il progetto e la proposta di legge in seconda lettura. Essa delibera definitivamente e sovranamente sui soli emendamenti proposti dal Consiglio della Repubblica accogliendoli o respingendoli in tutto o in parte. In caso di rigetto totale o parziale di tali emendamenti la votazione in seconda lettura ha luogo con scrutinio pubblico, a maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea nazionale, quando la votazione sull'insieme sia avvenuta, da parte del Consiglio della Repubblica, nelle stesse condizioni.

ART. 21 — Nessun membro del parlamento può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato in dipendenza delle opinioni e voti da lui emessi nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 22 — Nessun membro del parlamento può, durante il suo mandato, essere perseguito e arrestato in materia criminale e correzionale se non con l'autorizzazione della Camera di cui fa parte, salvo il caso di flagrante delitto. La detenzione o il procedimento contro un membro del parlamento sono sospesi, se la Camera di cui fa parte lo richiede.

ART. 23 — I membri del parlamento percepiscono un'indennità fissata con riferimento al trattamento di una categoria di funzionari.

ART. 24 — Nessuno può appartenere contemporaneamente all'Assemblea nazionale e al Consiglio della Repubblica.

I membri del parlamento non possono far parte del Consiglio economico, nè dell'Assemblea dell'Unione francese.

### TITOLO III

#### DEL CONSIGLIO ECONOMICO

ART. 25 — Un Consiglio economico, il cui statuto è regolato dalla legge, esamina, per il parere, i progetti e le proposte di legge di sua competenza. Questi progetti gli sono sottoposti dall'Assemblea nazionale prima che essa deliberi in merito.

Il Consiglio economico può, anche, essere consultato dal Consiglio dei ministri. Lo è obbligatoriamente quando si tratta di stabilire un piano economico nazionale avente per oggetto il pieno impiego degli uomini e l'utilizzazione razionale delle risorse materiali.

### TITOLO IV

#### DEI TRATTATI DIPLOMATICI

ART. 26 — I trattati diplomatici regolarmente ratificati e pubblicati hanno forza di legge anche nel caso in cui siano contrari a leggi francesi interne, senza che vi sia bisogno, per assicurarne l'applicazione, di altre disposizioni legislative oltre a quelle che sarebbero state necessarie ad assicurarne la ratifica.

ART. 27 — I trattati relativi all'organizzazione internazionale, i trattati di pace, di commercio, i trattati che impegnano le finanze dello Stato, quelli relativi allo *status* delle persone e al diritto di proprietà dei Francesi all'estero, quelli che modificano le leggi interne francesi, come pure quelli che comportano cessione, scambio, aumento di territorio, sono definitivi solo dopo essere stati ratificati in virtù di una legge.

Nessuna cessione, nessuno scambio, nessun aumento di territorio è valido, senza il consenso delle popolazioni interessate.

ART. 28 — I trattati diplomatici debitamente ratificati e pubblicati, avendo un'autorità superiore a quella delle leggi interne, le loro disposizioni non possono essere abrogate, modificate o sospese se non in seguito a regolare denuncia notificata per via diplomatica. Per i trattati di cui all'art. 27, la denuncia deve essere autorizzata dall'Assemblea nazionale, eccezion fatta per i trattati di commercio.

## Francia

### TITOLO V

#### DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ART. 29 — Il presidente della Repubblica è eletto dal parlamento per un periodo di sette anni e può essere rieletto una sola volta.

ART. 30 — Il presidente della Repubblica nomina in Consiglio dei ministri i consiglieri di Stato, il gran cancelliere della Legion d'onore, gli ambasciatori, gli inviati straordinari, i membri del Consiglio superiore e del Comitato della difesa nazionale, i rettori delle università, i prefetti, i direttori di amministrazioni centrali, gli ufficiali generali, i rappresentanti del Governo nei territori d'oltremare.

ART. 31 — Il presidente della Repubblica è tenuto al corrente dei negoziati internazionali. Firma e ratifica i trattati, accredita gli ambasciatori e gli inviati straordinari presso le potenze straniere; gli ambasciatori e gli inviati straordinari esteri sono accreditati presso di lui.

ART. 32 — Il presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, fa redigere e custodisce i processi verbali delle sedute.

ART. 33 — Il presidente della Repubblica presiede, con le stesse attribuzioni, il Consiglio superiore e il Comitato della difesa nazionale e ha il titolo di capo delle forze armate.

ART. 34 — Il presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura.

ART. 35 — Il presidente della Repubblica esercita in Consiglio superiore della magistratura il diritto di grazia.

ART. 36 — Il presidente della Repubblica promulga le leggi entro dieci giorni dalla loro trasmissione al governo.

Il termine è ridotto a cinque giorni in caso d'urgenza dichiarata dall'Assemblea nazionale.

Entro il termine fissato per la promulgazione, il presidente della Repubblica può, con messaggio motivato, chiedere alle Camere una nuova deliberazione che non può essere rifiutata.

Se la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica non interviene nei termini stabiliti dalla presente Costituzione vi provvederà il presidente dell'Assemblea nazionale.

ART. 37 — Il presidente della Repubblica comunica con il parlamento a mezzo di messaggi indirizzati all'Assemblea nazionale.

ART. 38 — Ogni atto del presidente della Repubblica deve essere controfirmato dal presidente del Consiglio dei ministri e da un ministro.

ART. 39 — Non oltre trenta e non prima di quindici giorni dalla cessazione dei poteri del presidente della Repubblica, il parlamento procede alla elezione del nuovo presidente.

ART. 40 — Se, in applicazione dell'articolo precedente, la elezione deve aver luogo nel periodo in cui l'Assemblea nazionale è sciolta ai sensi dell'art. 51, i poteri del presidente della Repubblica in carica sono prorogati fino alla elezione del nuovo presidente. Il parlamento procede all'elezione del nuovo presidente entro dieci giorni dall'elezione della nuova Assemblea nazionale.

In questo caso la designazione del presidente del Consiglio dei ministri ha luogo entro quindici giorni dall'elezione del nuovo presidente della Repubblica.

ART. 41 — In caso di impedimento debitamente riconosciuto da un voto del parlamento, e in caso di morte, di dimissioni o per altra causa, il presidente dell'Assemblea nazionale assume provvisoriamente l'*interim* delle funzioni di presidente della Repubblica, e sarà sostituito nelle sue funzioni da un vice-presidente.

Il nuovo presidente della Repubblica è eletto entro dieci giorni, salvo quanto disposto dall'articolo precedente.

ART. 42 — Il presidente della Repubblica è responsabile solo in caso di alto tradimento. Può essere posto in stato di accusa dall'Assemblea nazionale e rinviato davanti all'Alta Corte di giustizia secondo le norme previste nell'art. 57.

ART. 43 — L'ufficio di presidente della Repubblica è incompatibile con ogni altra funzione pubblica.

ART. 44 — I membri delle famiglie che hanno regnato in Francia non possono essere eletti alla presidenza della Repubblica.

TITOLO VI

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ART. 45 — All'inizio di ogni legislatura il presidente della Repubblica, dopo le consultazioni d'uso, designa il presidente del Consiglio. Questi sottopone all'Assemblea nazionale il programma e la politica del Gabinetto che intende costituire.

Il presidente del Consiglio e i ministri possono essere nominati soltanto dopo che il presidente del Consiglio abbia ottenuto la fiducia dall'Assemblea mediante appello nominale e a maggioranza assoluta dei deputati salvo caso di forza maggiore che impedisca la riunione della Assemblea nazionale.

Questa disposizione si applica anche nel corso della legislatura, in caso di vacanza per decesso, dimissioni o per altra causa, salvo quanto è disposto dall'articolo 52. Le norme dell'art. 51 non sono applicabili nel caso che la crisi ministeriale intervenga entro quindici giorni dalla nomina dei ministri.

ART. 46 — Il presidente del Consiglio e i ministri da lui scelti sono nominati con decreto del presidente della Repubblica.

ART. 47 — Il presidente del Consiglio dei ministri assicura l'esecuzione delle leggi.

Nomina a tutti gli impieghi civili e militari salvo nei casi previsti dagli articoli 30, 46 e 84.

Il presidente del Consiglio assicura la direzione delle forze armate e coordina le misure di difesa nazionale.

Gli atti del presidente del Consiglio dei ministri previsti nel presente articolo sono controfirmati dai ministri competenti.

ART. 48 — I ministri sono collegialmente responsabili di fronte all'Assemblea nazionale della politica generale del Gabinetto e individualmente dei loro atti personali.

Non sono responsabili verso il Consiglio della Repubblica.

ART. 49 — La questione di fiducia deve essere posta dopo una deliberazione del Consiglio dei ministri e deve essere posta dal presidente del Consiglio.

Il voto sulla questione di fiducia si avrà non prima del secondo giorno successivo a quello in cui fu posta dinanzi all'Assemblea, e avrà luogo per appello nominale.

La fiducia può essere negata al Gabinetto solo a maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea.

Il diniego comporta le dimissioni collettive del Gabinetto.

ART. 50 — L'approvazione di una mozione di censura da parte dell'Assemblea comporta le dimissioni collettive del Gabinetto.

Tale voto può aver luogo non prima del secondo giorno successivo al deposito della mozione e sarà dato per appello nominale.

La mozione di censura deve essere approvata a maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea.

ART. 51 — Se nel corso di diciotto mesi intervengono due crisi ministeriali nelle condizioni previste dagli articoli 49 e 50, lo scioglimento dell'Assemblea nazionale potrà essere deciso in Consiglio dei ministri, sentito il parere del presidente dell'Assemblea. Lo scioglimento sarà pronunciato in conformità a questa decisione con decreto del presidente della Repubblica.

Le disposizioni del comma precedente sono applicabili soltanto dopo i primi diciotto mesi della legislatura.

ART. 52 — In caso di scioglimento il Gabinetto, eccetto il presidente del Consiglio e il ministro dell'interno, resta in carica per l'ordinaria amministrazione.

Il presidente della Repubblica nomina presidente del Consiglio il presidente dell'Assemblea nazionale. Questi nomina il nuovo ministro dell'interno d'accordo con l'ufficio di presidenza dell'Assemblea nazionale e nomina ministri senza portafoglio membri dei gruppi non rappresentati al Governo.

Le elezioni generali hanno luogo non meno di venti e non più di trenta giorni dopo lo scioglimento.

L'Assemblea nazionale si riunisce di pieno diritto il terzo giovedì successivo alla sua elezione.

## Francia

ART. 53 — I ministri possono intervenire alle sedute delle due Camere e delle commissioni. Devono essere intesi tutte le volte che lo richiedono.

Possono farsi assistere nelle discussioni alle Camere da commissari a ciò designati.

ART. 54 — Il presidente del Consiglio dei ministri può delegare i suoi poteri a un ministro.

ART. 55 — In caso di morte o per altra causa, il Consiglio dei ministri incarica uno dei ministri di esercitare provvisoriamente l'ufficio di presidente del Consiglio dei ministri.

## TITOLO VII

### DELLA RESPONSABILITA' PENALE DEI MINISTRI

ART. 56 — I ministri sono pienamente responsabili dei reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 57 — I ministri possono essere posti in stato di accusa dall'Assemblea nazionale e rinviati dinanzi all'Alta Corte di giustizia.

L'Assemblea nazionale delibera a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei membri, eccettuati coloro che siano stati chiamati a prender parte all'accusa, all'istruttoria e al giudizio.

ART. 58 — L'Alta Corte di giustizia è nominata dall'Assemblea nazionale all'inizio di ogni legislatura.

ART. 59 — Una legge speciale stabilisce la costituzione e la procedura dell'Alta Corte.

## TITOLO VIII

### DELL'UNIONE FRANCESE

#### *Sezione I — Principi generali*

ART. 60 — L'Unione francese è formata dalla Repubblica francese che comprende la Francia metropolitana, i dipartimenti e i territori d'oltremare, e dai territori e Stati associati.

ART. 61 — La situazione degli Stati associati nell'Unione francese risulta per ciascuno di essi dall'atto che definisce i suoi rapporti con la Francia.

ART. 62 — I membri dell'Unione francese contribuiscono con tutti i loro mezzi alla difesa dell'Unione. Il governo della Repubblica coordina tali mezzi e attua la politica atta a preparare e a garantire tale difesa.

#### *Sezione II — Organizzazione*

ART. 63 — Gli organi centrali dell'unione francese sono: la presidenza, il Consiglio supremo e l'Assemblea.

ART. 64 — Il presidente della Repubblica francese è presidente dell'Unione francese, e ne rappresenta gli interessi permanenti.

ART. 65 — Il Consiglio supremo dell'Unione francese, presieduto dal presidente dell'Unione, è composto di una delegazione del Governo francese e della rappresentanza che ciascuno degli Stati associati ha la facoltà di designare presso il presidente dell'Unione.

Assiste il Governo nella politica generale dell'Unione.

ART. 66 — L'Assemblea dell'Unione francese è composta, per metà, dei membri rappresentanti la Francia metropolitana e, per metà, dei membri rappresentanti i dipartimenti, i territori d'oltremare e gli Stati associati.

Una legge organica stabilisce in quali proporzioni potranno essere rappresentati i diversi strati della popolazione.

ART. 67 — I membri dei dipartimenti e dei territori d'oltremare all'Assemblea dell'Unione sono eletti dalle assemblee territoriali; quelli della Francia metropo-

## Le costituzioni europee

litana sono eletti in ragione di due terzi dai membri dell'Assemblea nazionale rappresentanti la metropoli e in ragione di un terzo dai membri del Consiglio della Repubblica rappresentanti la metropoli.

ART. 68 — Gli Stati associati possono inviare delegati all'Assemblea della Unione nei limiti e condizioni stabiliti da una legge e da un atto interno di ciascun Stato.

ART. 69 — Il presidente dell'Unione francese convoca l'Assemblea dell'Unione francese e ne chiude le sessioni. E' obbligato a convocarla su richiesta della metà dei componenti.

L'Assemblea dell'Unione francese non può esser riunita negli intervalli fra due sessioni del parlamento.

ART. 70 — Le norme degli articoli 8, 10, 21, 22 e 23 si applicano anche all'Assemblea dell'Unione francese.

ART. 71 — L'Assemblea dell'Unione francese è investita dei progetti e delle proposte che le sono sottoposti, per il parere, dall'Assemblea nazionale o dal governo della Repubblica francese o dai governi degli Stati associati.

L'Assemblea si pronuncia sulle proposte presentate da uno dei suoi membri e, se le prende in considerazione, incarica la sua presidenza di trasmetterle all'Assemblea nazionale. Può fare proposte al governo francese e al Consiglio supremo dell'Unione francese.

Le proposte di cui al comma precedente devono riferirsi alla legislazione relativa ai territori d'oltremare.

ART. 72 — Nei territori d'oltremare il potere legislativo appartiene al parlamento per ciò che riguarda la legislazione penale, le libertà fondamentali e l'organizzazione politica e amministrativa.

Negli altri casi, la legge francese è valida nei territori d'oltremare solo in caso di espressa disposizione o, quando sia stata estesa per decreto ai territori d'oltremare, sentito il parere dell'Assemblea dell'Unione.

Inoltre, in deroga all'art. 13, il presidente della Repubblica in Consiglio dei ministri, previo parere dell'Assemblea dell'Unione, può stabilire disposizioni particolari per ogni territorio.

### *Sezione III — Dei dipartimenti e territori d'oltremare*

ART. 73 — Il sistema legislativo dei dipartimenti d'oltremare è eguale a quello dei dipartimenti metropolitani, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

ART. 74 — I territori d'oltremare hanno uno statuto speciale che tiene conto dei loro particolari interessi nell'ambito degli interessi della Repubblica.

Tale statuto e l'organizzazione interna di ciascun territorio d'oltremare o di ciascun gruppo di territori sono fissati per legge sentita l'Assemblea dell'Unione francese e previa consultazione delle Assemblee territoriali.

ART. 75 — Gli statuti dei membri della Repubblica e dell'Unione francese possono essere modificati.

Le modificazioni statutarie e i passaggi da una categoria all'altra, di cui all'articolo 60, hanno luogo soltanto in forza di una legge votata dal Parlamento previa consultazione delle Assemblee territoriali e dell'Assemblea dell'Unione.

ART. 76 — Il rappresentante del Governo in ciascun territorio o gruppo di territori è il depositario dei poteri della Repubblica ed il capo dell'amministrazione del territorio.

E' responsabile dei suoi atti verso il Governo.

ART. 77 — E' istituita un'Assemblea elettiva in ciascun territorio. Il sistema elettorale, la composizione e la competenza di tale Assemblea sono stabiliti dalla legge.

ART. 78 — Nei gruppi di territori la tutela degli interessi comuni è affidata a un'assemblea composta di membri eletti dalle Assemblee territoriali.

La sua composizione e i suoi poteri sono disciplinati dalla legge.

ART. 79 — I territori d'oltremare eleggono rappresentanti all'Assemblea nazionale e al Consiglio della Repubblica nelle forme stabilite dalla legge.

ART. 80 — I nativi dei territori d'oltremare sono cittadini allo stesso titolo



## Francia

dei nazionali francesi della metropoli o dei territori d'oltremare. Leggi speciali disciplinano le forme nelle quali tali diritti possono essere esercitati.

ART. 81 — I nazionali francesi e i nativi dell'Unione francese sono cittadini dell'Unione francese, la quale assicura loro il godimento dei diritti e delle libertà garantiti nel preambolo della presente Costituzione.

ART. 82 — I cittadini che non hanno lo statuto civile francese conservano il loro statuto personale in quanto non vi abbiano rinunciato.

Tale statuto non può in alcun caso costituire motivo per rifiutare o limitare i diritti e le libertà spettanti ai cittadini francesi.

## TITOLO IX

### DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

ART. 83 — Il Consiglio superiore della magistratura è composto di quattordici membri:

Il presidente della Repubblica, presidente;

Il guardasigilli, ministro della giustizia, vice-presidente;

Sei membri eletti per sei anni dall'Assemblea nazionale a maggioranza di due terzi fuori del proprio seno e sei supplenti eletti alle stesse condizioni;

Sei membri designati come segue:

quattro magistrati eletti per sei anni nei modi previsti dalla legge e quattro supplenti eletti nello stesso modo;

due membri designati per sei anni dal Presidente della Repubblica fuori del Parlamento e della magistratura ma in seno alle professioni forensi e due supplenti designati allo stesso modo.

Le decisioni del Consiglio superiore della magistratura sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto del presidente.

ART. 84 — Il presidente della Repubblica nomina, su proposta del Consiglio superiore della magistratura, i magistrati ad eccezione di quelli del pubblico ministero.

Il Consiglio superiore della magistratura assicura a norma di legge la disciplina dei magistrati, la loro indipendenza e l'amministrazione dei tribunali.

I magistrati giudicanti sono inamovibili.

## TITOLO X

### DELLE COLLETTIVITA' TERRITORIALI

ART. 85 — La Repubblica francese, una e indivisibile, riconosce l'esistenza di collettività territoriali. Tali collettività sono i comuni, i dipartimenti e i territori d'oltremare.

ART. 86 — L'estensione, il raggruppamento eventuale e l'organizzazione dei comuni e dei dipartimenti nonché dei territori d'oltremare sono stabiliti dalla legge.

ART. 87 — Le collettività territoriali si amministrano liberamente mediante Consigli eletti a suffragio universale.

L'esecuzione delle decisioni dei Consigli è garantita dal sindaco e dal presidente.

ART. 88 — Il coordinamento dell'attività dei funzionari dello Stato, la rappresentanza degli interessi nazionali e il controllo amministrativo delle collettività territoriali sono garantiti nell'ambito dipartimentale da delegati del governo nominati dal Consiglio dei ministri.

ART. 89 — Leggi organiche dettano le libertà dipartimentali e municipali; possono prevedere per alcune grandi città norme di funzionamento e strutture differenti da quelle dei piccoli comuni e consentire disposizioni speciali per taluni dipartimenti; determinano inoltre le condizioni di applicazione degli articoli da 85 a 88.

Eguale per legge è stabilito in quali modi funzionano i servizi locali delle amministrazioni centrali in modo da avvicinare l'amministrazione agli amministrati.

## Le costituzioni europee

### TITOLO XI

#### DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

ART. 90 — La revisione ha luogo nelle forme seguenti:  
la revisione deve essere decisa con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea nazionale;  
tale deliberazione indica l'oggetto della revisione.

Essa è sottoposta nel termine minimo di tre mesi a una seconda lettura alla quale deve procedersi nelle stesse forme della prima, a meno che la deliberazione non sia stata adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio della Repubblica.

Dopo la seconda lettura l'Assemblea Nazionale elabora il progetto di legge per la revisione della Costituzione. Tale progetto è sottoposto al parlamento e votato nelle forme previste per le leggi ordinarie.

Il progetto è sottoposto a referendum, salvo che sia stato adottato in seconda lettura dall'Assemblea nazionale a maggioranza di due terzi o a maggioranza di tre quinti da ciascuna delle due Assemblee.

Il progetto è promulgato come legge costituzionale dal presidente della Repubblica entro gli otto giorni dalla sua adozione.

Nessuna revisione costituzionale relativa all'esistenza del Consiglio della Repubblica potrà essere attuata senza il consenso di esso Consiglio o senza il ricorso al referendum.

ART. 91 — Il Comitato costituzionale è presieduto dal presidente della Repubblica.

Ne fanno parte il presidente dell'Assemblea nazionale, il presidente del Consiglio della Repubblica, sette membri eletti dall'Assemblea nazionale al principio di ogni sessione annuale con la rappresentanza proporzionale dei gruppi e scelti fuori del proprio seno, tre membri eletti nelle stesse forme dal Consiglio della Repubblica.

Il Comitato costituzionale accerta se le leggi votate dall'Assemblea nazionale implicano una revisione della Costituzione.

ART. 92 — Entro il termine di promulgazione della legge il Comitato è consultato tramite una domanda presentata congiuntamente dal presidente della Repubblica e dal presidente del Consiglio della Repubblica se il Consiglio abbia deliberato a maggioranza assoluta.

Il Comitato esamina la legge e cerca di promuovere l'accordo tra l'Assemblea nazionale e il Consiglio della Repubblica. Se non vi riesce, delibera entro cinque giorni dalla consultazione. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni.

Il Comitato può solo decidere sulla possibilità di revisione delle disposizioni dei titoli dal primo al decimo della presente Costituzione.

ART. 93 — La legge che, secondo il parere del Comitato, implica revisione della Costituzione, è rinviata all'Assemblea nazionale per una nuova deliberazione.

Se il parlamento insiste sul suo voto, la legge non può essere promulgata prima che la Costituzione sia stata riveduta nelle forme previste dall'art. 90.

Se la legge è giudicata conforme alle disposizioni dei titoli dal primo al decimo della presente Costituzione, è promulgata nel termine previsto dall'articolo 36, prolungato ulteriormente della durata dei termini previsti dall'art. 92.

ART. 94 — In caso di occupazione di tutto o di parte del territorio metropolitano da parte di forze straniere, nessuna procedura di revisione può essere iniziata o continuata.

ART. 95 — La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

### TITOLO XII

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 96 — L'ufficio di presidenza dell'Assemblea nazionale costituente assicura la continuità della rappresentanza nazionale fino alla convocazione della nuova Assemblea nazionale.

## Francia

ART. 97 — In caso di circostanze eccezionali i deputati in carica all'Assemblea nazionale costituente potranno, fino alla data prevista nell'articolo precedente, essere convocati dall'ufficio di presidenza dell'Assemblea, sia di sua iniziativa sia su domanda del Governo.

ART. 98 — L'Assemblea nazionale si riunirà il terzo giovedì successivo alle elezioni generali.

Il Consiglio della Repubblica si riunirà il terzo martedì successivo alla sua elezione. La presente Costituzione entrerà in vigore a partire dalla detta data.

Fino alla riunione del Consiglio della Repubblica, l'organizzazione dei poteri pubblici sarà disciplinata dalla legge 2 novembre 1945, avendo l'Assemblea nazionale le attribuzioni da tale legge conferite all'Assemblea nazionale costituente.

ART. 99 — Il governo provvisorio costituito in virtù dell'articolo 98 rassegnerà le sue dimissioni al presidente della Repubblica al momento della di lui elezione da parte del parlamento nei modi previsti dall'articolo 29.

ART. 100 — L'ufficio di presidenza dell'Assemblea nazionale costituente ha il compito di preparare la riunione delle Assemblee istituite dalla presente Costituzione e in particolare modo di provvedere, prima della riunione dei loro uffici rispettivi, i locali e i mezzi amministrativi necessari al loro funzionamento.

ART. 101 — Nel termine massimo di un anno dalla riunione dell'Assemblea nazionale, il Consiglio della Repubblica potrà validamente deliberare non appena saranno proclamati eletti i due terzi dei suoi membri.

ART. 102 — Il primo Consiglio della Repubblica sarà rinnovato integralmente nell'anno successivo al rinnovamento dei Consigli municipali, i quali saranno rinnovati entro un anno dalla promulgazione della Costituzione.

ART. 103 — Fino all'organizzazione del Consiglio economico e nel termine massimo di tre mesi dalla convocazione dell'Assemblea nazionale non si applicherà l'articolo 25 della presente Costituzione.

ART. 104 — Fino alla convocazione dell'Assemblea dell'Unione francese ed entro il termine massimo di un anno dalla convocazione dell'Assemblea nazionale non si applicheranno gli articoli 71 e 72 della presente Costituzione.

ART. 105 — Fino alla promulgazione delle leggi previste dall'articolo 89 della presente Costituzione e sotto riserva delle disposizioni relative allo statuto di taluni dipartimenti e territori d'oltremare, i dipartimenti e comuni della Repubblica francese saranno amministrati secondo i testi in vigore salvo i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 97 della legge 5 aprile 1884 per l'applicazione dei quali la polizia dello Stato sarà posta a disposizione del sindaco.

Tuttavia gli atti compiuti dal prefetto nella sua qualità di rappresentante del dipartimento saranno da lui eseguiti sotto il controllo permanente del presidente dell'Assemblea dipartimentale.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano al dipartimento della Senna.

ART. 106 — La presente Costituzione sarà promulgata dal presidente del governo provvisorio della Repubblica entro i due giorni successivi alla data della proclamazione dei risultati del « referendum » e nella forma seguente:

« L'Assemblea Nazionale Costituente ha adottato,

« Il popolo francese ha approvato,

« Il presidente del governo provvisorio della Repubblica promulga la Costituzione seguente:

(Testo della Costituzione)

« La presente Costituzione, deliberata e adottata dall'Assemblea nazionale Costituente, approvata dal popolo francese, sarà eseguita come legge dello Stato ».

Fatta a Parigi, il 27 ottobre 1946.

GEORGES BIDAULT

Per il presidente del governo provvisorio della Repubblica, Ministro degli affari esteri.

**Boris Mirkine - Guetzévitch**

**LE COSTITUZIONI  
EUROPEE**

1954  
EDIZIONI DI COMUNITÀ  
MILANO